



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

**in speciale composizione**

composta dai signori magistrati:

<b>Mario PISCHEDDA</b>	<b>Presidente</b>
<b>Carmela MIRABELLA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Marco SMIROLO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Laura d'AMBROSIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Francesco ALBO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Valeria FRANCHI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Rossana DE CORATO</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **618/SR/EL** del registro di Segreteria di queste Sezioni riunite sul ricorso proposto, ex art. 11, comma 6, lettera. e), del codice di giustizia contabile dal **Comune di Napoli**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola (antonio.andreottola@pec.comune.napoli.it) e Fabio Ferrari, (fabiomaria.ferrari@pec.comune.napoli.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Leone, in Roma, via Appennini n. 46;

**avverso**

la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Campania n. 107 del 10 settembre 2018;

- visto il ricorso introduttivo, la propria sentenza non definitiva n. 5/2019/EL e la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020;

- vista l'istanza di prosecuzione del giudizio depositata dalla Procura generale il 19 febbraio 2020;

- visti i decreti del Presidente della Corte di determinazione della composizione del Collegio, di fissazione dell'odierna udienza e di nomina del relatore;

- esaminati gli altri atti e documenti tutti di causa;

- uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2020, con l'assistenza del segretario d'udienza Maria Elvira Addonizio, il giudice relatore, Presidente Mario Pischedda, l'avvocato Fabio Maria Ferrari per il comune ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Adelisa Corsetti.

#### **FATTO E DIRITTO**

1. Il Comune di Napoli ha impugnato la deliberazione n. 107 del 10 settembre 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo della Campania ha statuito l'inadeguatezza delle misure correttive adottate dall'amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL ed ha disposto la preclusione dei programmi di spesa, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 TUEL.

Il Comune di Napoli espone, mediante plurime ed articolate

argomentazioni, sei motivi di ricorso e chiede in via cautelare la sospensione del blocco della spesa.

2. Con sentenza non definitiva n. 5/2019/EL, depositata in Segreteria in data 18 febbraio 2019, queste Sezioni riunite in speciale composizione hanno respinto i motivi di impugnazione di cui ai numeri 1 (comprensivo dei relativi sub motivi) 2 e 3 del ricorso, e con ordinanza 5/2019, in pari data, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125 e dell'art. 1, comma 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, di interpretazione autentica della predetta norma, sospendendo il giudizio in relazione al predetto ed ai restanti capi (n. 5 e 6) di domanda; inoltre è stata accolta la domanda cautelare e per l'effetto è stata sospesa l'efficacia della delibera impugnata.

3. Con sentenza n. 4/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette norme ritenute in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost *"poiché consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di «utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»"*.

4. In data 19 febbraio 2020 la Procura generale ha depositato istanza di prosecuzione del giudizio. L'udienza fissata per il giorno 8 aprile 2020 è stata rinviata a nuovo ruolo e con successivo decreto è stata fissata l'odierna udienza.

5. Nella propria memoria conclusionale del 27 maggio 2020 la Procura generale ha chiesto che, per la parte non ancora decisa, il ricorso venga respinto, confermando la deliberazione impugnata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oppure in via subordinata la loro compensazione, attesa la particolare complessità della questione.

6. Il comune di Napoli, con memoria depositata il 24 settembre ha chiesto che venga dichiarata cessata la cessazione della materia del contendere o in via subordinata la sopravvenuta carenza di interesse. In ulteriore subordine l'accoglimento del ricorso.

Nella memoria si evidenzia che con riferimento al quarto motivo del ricorso il comune ha dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale ed all'art. 39 ter del dl 30 dicembre 2019 n. 162 del 2019, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020 n. 8, in sede di approvazione del rendiconto 2019.

Con riferimento al quinto motivo si evidenzia che il comune ha provveduto alla riformulazione del piano di riequilibrio con delibera del consiglio comunale n. 85 del 20 novembre 2019, adeguandosi al contenuto della deliberazione impugnata.

Analogo adeguamento è avvenuto, sempre nello stesso atto, per il sesto motivo del ricorso

7. All'odierna udienza il difensore del Comune, dopo aver illustrato le relative posizioni, si è riportato riportate alle conclusioni rassegnate con l'atto scritto. Il Pubblico Ministero, dopo aver illustrato le argomentazioni formulate nella propria memoria, prende atto delle

conclusioni formulate dal legale del Comune di Napoli e dichiara di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

8. Il Collegio preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere e la conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, con la precisazione che compete alla Sezione regionale verificare, nell'ambito della propria funzione di controllo, l'adeguatezza dei provvedimenti adottati per risolvere le criticità accertate, anche ai sensi dell'art. 148-bis comma 3, di cui gli effetti erano stati cautelatamente sospesi. Tale adeguatezza andrà valutata alla luce del mutato quadro normativo e della attuale situazione finanziaria dell'ente.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse

Spese compensate.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

Il Presidente - estensore

F.to Mario Pischetta

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 7 ottobre 2020, è stata depositata in Segreteria in data 18 dicembre 2020.

Il Direttore della Segreteria

F.to Maria Laura Iorio